



**CGIL**  
VENETO

# C'era una volta la Costituzione... Una riforma sbagliata che va cancellata

Mestre 1 giugno 2005

## materiali

### Una riforma sbagliata che va cancellata

Relazione di **Luciano Caon**  
*Segretario Regionale CGIL Veneto*

Non sarà facile contrastare nella terra dei leghismi la propaganda populista della destra per convincere la maggioranza dei veneti che "altra cosa" è il federalismo e che la "Costituzione è di tutti".

Per questo partiamo con un incontro di approfondimento affidato a personalità del diritto e delle istituzioni, per poi passare ad un'iniziativa più ampia, per mettere il gruppo dirigente della Cgil in grado di spendersi e contribuire a far crescere insieme a tutte le forze democratiche un ampio e vincente movimento per il NO alla riforma delineata dal centro-destra.

**La nostra elaborazione rispetto al tema "Costituzione"** trova nei documenti congressuali una espressione favorevole ad una riforma in senso federale dello Stato, che ne garantiva il principio di solidarietà ed il mantenimento dell'unitarietà del Paese. Una riforma per molti aspetti necessaria per rendere lo stato-nazione più adeguato a svolgere un ruolo, ad essere soggetto del processo di integrazione europea nell'ambito del trattato di costituzione dell'Unione che il Parlamento italiano ha approvato per primo rispetto ai sei Paesi fondatori.

Una riforma per creare condizioni migliori per reggere le sfide della globalizzazione che sarebbero già perse in partenza dal dissolvimento dello stato unitario, ma anche per governare ed amministrare meglio, con un sistema di istituzioni nazionali, regionali e locali tra loro integrati, in grado di valorizzare e coniugare autogoverno e cooperazione nello svolgi-

mento dell'autonomia territoriale in un quadro preciso di principi inderogabili sul piano dei diritti civili e sociali, garantendo che l'universalità dei diritti non può e non deve essere messa in discussione. Sì quindi ad un processo di federalismo che valorizzi le specificità ma in un quadro di unità nazionale coniugando cooperazione e solidarietà.

Per questo la Costituzione italiana non è intangibile. Come tutte le cose umane non va sottratta alla sfera del perfettibile, abdicando al ruolo della politica di trovare le risposte ai mutevoli bisogni sociali. La Costituzione non è un fine, ma uno strumento per organizzare i poteri a garanzia dei diritti fondamentali.

Va dunque adeguata alle mutate esigenze di convivenza civile di una situazione socio-politica ed economica che non è più quella di 50 anni fa.

D'altra parte, il tema di una revisione della Costituzione, nella sua seconda parte, era stato posto, nel nostro Parlamento, già dall'VIII<sup>a</sup> legislatura nel 1982, quando furono costituiti due comitati di studio, d'intesa tra i Presidenti delle Camere, per affrontare le questioni istituzionali. Successivamente vi furono varie commissioni parlamentari per le riforme, dalla Bozzi nella IX legislatura, alla bicamerale nell'VIII, che fallì il suo scopo per cui si arrivò successivamente alla riforma del titolo V, approvata definitivamente l'8 marzo 2001, quando si era ormai in conclusione di legislatura.

Occorre anche ricordare che, nel frattempo, erano state già approvate la legge costituzionale n° 1 del '99 (che era intervenuta, fra l'altro, in materia di elezione diretta dei presidenti e di autonomia statutaria delle Regioni a statuto ordinario) e la legge costituzionale n° 2 del 2001 (per le Regioni ad autonomia speciale) e si era avviato un profondo cambiamento con le riforme amministrative.

Vi era stata, inoltre, una pressante richiesta ad operare in tal senso da parte delle Regioni e delle istituzioni locali, indipendentemente dal loro colore politico.

Ma tutto questo non giustifica il metodo che si seguì in quell'occasione e che ancora si paga.

**A noi parve inopportuno approvare la riforma del titolo V con i soli voti di maggioranza**, anche per il precedente che poteva crearsi, oltre che per il fatto che in una materia fondamentale e delicata come quella costituzionale deve invece realizzarsi il massimo concorso di elaborazione.

Per quanto riguarda i suoi contenuti, pur condividendo l'ispirazione generale, noi abbiamo espresso critiche per la parte in cui, all'art. 117, si affidano alla legislazione concorrente materie inerenti al lavoro perché questo, dicemmo, poteva aprire il varco a possibili differenziazioni territoriali. Il riferimento era, in particolare, e lo esplicitammo, alla "tutela e sicurezza del lavoro" ed alla "previdenza complementare ed integrativa".

In occasione del referendum popolare, il 7 ottobre 2001, invitammo alla conferma della legge. A nostro parere, infatti, gli eventuali rischi potevano essere superati con una applicazione attenta ed accurata.

Comunque, sarebbe stato necessario, sempre con l'utilizzo delle procedure dell'art. 138, un completamento di quella riforma: con una Camera che rappresentasse le istituzioni locali; con il rafforzamento delle funzioni di garanzia, sia esistenti (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, autorità amministrative indipendenti) che da integrare in relazione al nuovo contesto determinato dal sistema maggioritario (quorum per le revisioni costituzionali, per l'elezione del Capo dello Stato, dei Presidenti delle Camere, rafforzamento degli istituti di democrazia partecipativa, statuto delle opposizioni); con la salvaguardia dell'autonomia della Magistratura e del pluralismo dell'informazione; con qualche correzione per quanto attiene alle materie concorrenti che si fossero rilevate di difficile gestione, riportandone qualcuna nell'ambito della legislazione statale.

Anche come Cgil Cisl Uil con un documento comune abbiamo evidenziato la forte contrarietà ad una possibile differenziazione territoriale dei diritti universali di cittadinanza e del lavoro, richiedendo che nella fase attuativa vi fosse una particolare attenzione a sancire l'unitarietà del sistema dei diritti.

Il governo Berlusconi ha osteggiato una applicazione "corretta" e, ancor prima di approvare il ddl "La Loggia" di attuazione della riforma, aveva approvato il disegno di legge Bossi, cosiddetto di "devolution".

La legge La Loggia è, peraltro, di attuazione solo parziale e non comprende l'attuazione del 119 (federalismo fiscale) fondamentale per un ridisegno effettivo dei poteri.

Non solo non si è voluto attuare quella riforma, ma si è anche assunto nei fatti un atteggiamento di "neocentralismo" in contraddizione assoluta con le affermazioni di esigenza di maggior federalismo.

La stessa riforma costituzionale del centro-destra si muove dentro scelte neocentraliste. Infatti, se con la riforma del titolo V il centro-sinistra aveva fatto una scommessa per la modernizzazione del Paese, introducendo nella Carta Costituzionale il principio del federalismo, anche fiscale, e sancendo con l'art. 114 la parità tra Stato-Regioni-Province-Città Metropolitane-Comuni cancellando la supremazia dello Stato sulle Autonomie, la riforma del centro-destra fa sì che il Parlamento - in seduta comune - possa fare a pezzi qualsivoglia legge regionale, ampliando così i poteri sostitutivi da parte dello Stato, il quale può così intervenire anche sulla funzione legislativa regionale per i più vari motivi. Parimenti è stato abrogato il terzo comma dell'art. 116 che prevedeva la possibilità per quelle Regioni dotate di maggiori capacità di iniziativa politica e di governo di avere forme e condizioni particolari di autonomia, tali da estendere le funzioni di governo a ulteriori materie rispetto a quelle previste per tutte le altre, con un regime di autonomia finanziaria differenziata e la possibilità di maggiori mezzi finanziari a disposizione.

La riforma è quindi un imbroglio ed un passo indietro sul federalismo. Infatti, la normativa del centro-sinistra è più regionalista della devolution della Lega, che rivelerà presto la sua totale impraticabilità ed inefficienza, stretta com'è tra due competenze - regionali e statali - dichiarate entrambe esclusive, con buona pace della logica e dei conseguenti conflitti affidati alla Corte Costituzionale che sarà sommersa da un contenioso sempre più intenso.

**La riscrittura del IV comma dell'art. 117** affida alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di: 1) assistenza ed organizzazione sanitaria; 2) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche; 3) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; 4) polizia amministrativa regionale e locale 5) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislatura dello Stato.

**Con questa formulazione si crea, come già si diceva, una paurosa confusione di ruoli e competenze;** si può consentire lo smantellamento dell'unitarietà e universalità di diritti fondamentali e si può esasperare le disparità tra zone ricche e povere del Paese. Inoltre questa impostazione potrebbe avere influenza sulla situazione dei dipendenti pubblici dei settori interessati, con il rischio che possa essere messa in discussione l'unitarietà del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Ma è l'insieme della riforma che è un irrimediabile pasticcio, che non è in grado di funzionare, che blocca il Paese e che soprattutto scassa la Costituzione vigente.

La bozza prodotta prima dai cosiddetti saggi di Lorenzago, nell'estate 2003 e poi, per testi successivi, sino a quello approvato il 15 ottobre alla Camera ed il 24 marzo al Senato, è il prodotto di spinte diverse che hanno generato un mostro che ha al suo interno le risposte alle esigenze delle varie forze che compongono la maggioranza.

**Tutta la tematica concernente le riforme è diventata infatti materia di lotta politica e di ricatto all'interno della stessa maggioranza.**

La Cgil ha espresso da subito un giudizio nettamente negativo sulla legge e si è pronunciata, con una conferenza stampa del Segretario Generale, in favore della sua cancellazione con il Referendum. **Cgil Cisl Uil** in Commissione Affari Costituzionali e con una lettera congiunta ai Presidenti Pera e Casini **hanno ripetuto la contrarietà ad una riforma sbagliata.**

Con il **premierato assoluto** si fa del Primo Ministro il padre padrone del Governo. L'uomo solo al comando può ricattare la Camera, perché ogni sua proposta deve essere approvata dall'Assemblea con voto conforme alla sua volontà: infatti l'Assemblea disobbediente, se il capo vuole, viene sciolta. Con ciò, viene meno il principio democratico della divisione dei poteri e si asseconda il sogno autoritario di avere un'Assemblea legislativa, democraticamente eletta, ma votata solo per approvare la volontà del Primo Ministro. Si realizza così il trasferimento della sovranità popolare al premier ed a lui solo.

È la risposta al cosiddetto ribaltone ed alla carenza di omogeneità politica che si pensa di poter surrogare con un irrigidimento autoritario al punto di prevedere, tra l'altro, che quando una mozione di sfiducia costruttiva tende ad evitare lo scioglimento della Camera si prendano in conto per la sua approvazione, soltanto i voti dei Deputati appartenenti alla maggioranza: i voti degli altri Deputati saranno considerati come schede bianche o nulle, oppure, addirittura i Deputati dell'opposizione saranno esclusi dal voto. Questa eventualità è prevista negli art. 88 e 94 del progetto di riforma e, contrasta platealmente con l'art. 67 della Costituzione vigente.

Il premierato assoluto rappresenta una riforma in senso autoritario della nostra Costituzione ed è soprattutto a questo che ci si deve opporre sapendo che si rischia di mettere in discussione anche i principi contenuti nella prima parte della Costituzione, che non viene toccata dalla riforma.

Ma con questa riforma che, squilibrando ogni possibile bilanciamento, sovraccarica di poteri il premier rendendolo di fatto dominus anche della funzione legislativa, cosa può accadere? I diritti e le libertà sanciti nella prima parte sono affermati in Costituzione solo in termini di principio o, al più, con una definizione generale del loro contenuto essenziale, rimettendo poi alla legge il compito di definirne i contenuti concreti,

le modalità di esercizio ed i limiti. È del tutto evidente che, spettando alla Camera di legiferare in via definitiva nelle materie attribuite alla potestà esclusiva dello Stato, il premier può con il voto di fiducia conforme, e sotto il ricatto dello scioglimento dell'Assemblea, ottenere la modifica delle discipline attuative di gran parte dei diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, pur lasciando inalterati gli enunciati costituzionali. Stiamo parlando dei rapporti civili, dei rapporti etico-sociali, dei rapporti economici, cioè di libertà personale, di libertà religiosa, di libertà di pensiero e di stampa, della cittadinanza, dell'agire e della difesa in giudizio, della famiglia, dell'economia e del lavoro, della proprietà, solo per fare qualche esempio.

In un quadro costituzionale destinato a mutare così significativamente quanto a forma di governo ed organizzazione parlamentare, la questione delle **garanzie** per il sistema diventa centrale.

Già con l'introduzione del maggioritario vi era la necessità, mai affrontata, di ricreare nuove condizioni di equilibrio, attraverso la definizione di diritti e procedure che sottraessero la vita della Repubblica alla logica assoluta di maggioranze e di opposizioni.

Le tre figure istituzionali di garanzia (Capo dello Stato e Presidenti delle Camere), sono elette, in ultima analisi dalla maggioranza assoluta. Come può costituire un'istituzione di garanzia un organo individuale eletto con la maggioranza assoluta quando questa è alla portata di un solo schieramento?

E per le autorità indipendenti, come possono essere realmente tali, se le condizioni di autonomia non sono fissate in Costituzione, ma da una legge di maggioranza?

Non vi sono garanzie di reale indipendenza per la pubblica amministrazione, che può essere sottoposta a forme incontrollate di spoil system; e il contestuoso elettorale è sempre affidato a strumenti in cui il dominio della maggioranza non trova alcun limite.

Nel momento in cui si afferma una forma di governo parlamentare del Premier occorrerebbe introdurre contestualmente in Costituzione alcuni strumenti volti a garantire la coerenza del sistema, riconoscendo all'opposizione un ruolo ed una funzione costituzionale.

Ma per fare questo non basta riconoscere all'opposizione parlamentare la possibilità di contrapposizione politica, occorre garantire anche la capacità oppositoria, la capacità organizzativa di fare opposizione. Ma nulla di tutto ciò c'è in questa riforma.

Altra e importante riflessione sulle garanzie: **il nuovo ruolo del Presidente della Repubblica.**

La riforma della maggioranza trasforma il Capo dello Stato in una figura di mero contorno. Se infatti si sostiene che il Presidente deve essere garante delle istituzioni, non si fa nulla per consentirgli di esserlo davvero, svuotando di senso le sue funzioni.

Non gli è assegnato alcun ruolo, se non quello di semplice notaio, in caso di crisi politica e di scioglimento della Camera dei Deputati; viene soppresso il quarto

comma dell'art. 87, che individua una funzione di garanzia autentica, perché fino ad oggi era il Capo dello Stato ad autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Questo Presidente, dunque, né arbitro né garante del regolare funzionamento delle istituzioni appare come una figura veramente residuale, per di più appesantito da poteri politici impropri, che trasformano il suo ruolo, o in un elemento di potenziale gravissimo conflitto tra poteri costituzionali, o, peggio ancora, in una comparsa istituzionale asservita al potere del Premier.

**L'esigenza di una camera di rappresentanza territoriale** - uno degli aspetti mancanti nella riforma del Titolo V - resta inalterata ed urgente e la risposta deve essere data in ragione del rischio di una grave frammentazione e divaricazione territoriale.

Dunque il problema è di passare rapidamente dal dualismo alla cooperazione.

In questo quadro si comprende allora che il ruolo del Senato federale non può essere quello dell'autogestione al centro di problemi locali, non può essere il luogo dove le autonomie vanno a difendere se stesse, ma deve essere il luogo della corresponsabilizzazione delle funzioni indivisibili, che non possono che essere centrali; deve essere il luogo della leale cooperazione. Per fare questo bisogna operare una distinzione istituzionalmente e politicamente importante. Bisogna distinguere ciò che è centrale da ciò che è statale e, per farlo, **bisogna scindere il centro e lo Stato**. Il centro non è lo Stato ma il luogo dove si invera l'art. 14 della Costituzione; "la Repubblica" che è costituita da Comuni- Province - città Metropolitane - Regioni - Stato. È cioè il luogo della responsabilità : della cooperazione, della solidarietà interistituzionale.

Ma a questa esigenza vitale per un sistema autenticamente federale, si risponde con l'ennesima finzione, peggio, con un irrimediabile pasticcio. **Un finto Senato federale** di 252 senatori (le camere federali che funzionano hanno un numero limitato di componenti perché conta la rappresentanza paritaria dei territori e non la consistenza della rappresentanza politica) che hanno come unico legame con il territorio l'obbligo di residenza (anche realizzatosi un solo istante prima della presentazione della candidatura) o l'essere stati precedentemente eletti a qualche carica istituzionale in quella regione. Una Camera sostanzialmente politica, senza però la possibilità di esprimere la fiducia, con poteri confusi e contraddittori.

Una Camera inutile e dannosa, che complica il procedimento legislativo in modo così preoccupante da farne il vero e proprio buco nero della riforma. Essendo usciti dal bicameralismo perfetto, il modello proposto proprio non funziona: il Senato mantiene un potere di voto pressoché totale sulle leggi, che può essere superato solo attraverso una complicatissima procedura che vede affidato al Presidente della

Repubblica un potere di piena discrezionalità politica, prefigurando un potenziale conflitto tra poteri costituzionali fino ad oggi sconosciuto. E se a questo con un esercizio di simulazione per niente astratto o accademico immaginiamo la riforma costituzionale già operante, noi avremmo eletto il 3 e 4 aprile i Senatori di ciascuna delle 13 regioni con il risultato che l'assemblea di Palazzo Madama sarebbe ora a maggioranza di centro-sinistra, all'opposto Montecitorio. Vista la ripartizione di competenze legislative tra le 2 Camere, lo sfacelo sarebbe garantito.

E anche il meccanismo inventato per risolvere preventivamente i conflitti di competenza tra le due Camere ha una sua originalità perversa: la decisione è rimessa in modo inappellabile ai due Presidenti o, se lo ritengono, ad un Comitato Paritetico di otto deputati e senatori. Una prassi questa che svuota il Parlamento, che nella versione di questa riforma viene ridotto ad una inconsistente comparsa istituzionale.

**Ciò che in conclusione la riforma Costituzionale realizza, per giunta non subito, ma tanto per accrescere la confusione, in varie tappe scaglionate nel tempo, sarà un incrocio contraddittorio e micidiale di accentramento e decentramento, all'insegna dell'istituzionalizzazione della paralisi e dell'apoteosi del ricatto.**

Del resto questa è una riforma che nasce sotto il segno del continuo ricatto e del tornaconto politico che metterà in pericolo la funzionalità e l'efficienza della direzione politica dello Stato da un lato, e dall'altro alcuni valori di fondo della nostra convivenza non più garantiti da una tutela pubblica affidabile.

Per questo è un disegno di riforma che va respinto nel suo insieme.

A questo scopo la Cgil ha ritenuto indispensabile aderire al "coordinamento nazionale delle iniziative per la difesa della Costituzione e per il Referendum contro il progetto di riforma della seconda parte della Costituzione- "Salviamo la Costituzione - Aggiornarla non demolirla" promosso dalle Associazioni: Astrid - Libertà e Giustizia e Comitati Dossetti.

Il Coordinamento, oltre alle Organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil, ha avuto l'adesione di tutti i Partiti dell'opposizione e di innumerevoli associazioni e movimenti.

**È importante che promuoviamo coordinamenti in tutte le realtà** con vaste presenze, consapevoli che la campagna referendaria non sarà facile perché i contenuti ed i valori della nostra Carta Costituzionale non sono diffusamente conosciuti e perché l'opera di demolizione sistematica della destra continua.

È lo spirito con il quale celebriamo il 2 giugno 2005 - festa nazionale della Repubblica e festa della Costituzione Repubblicana.

# La controriforma in sintesi

**Dopo il SI della Camera dei Deputati (15 ottobre 2004) e quella del Senato (24 marzo 2005), Camera e Senato dovranno di nuovo pronunciarsi solo con un SI o con un NO.  
Tra le due votazioni devono passare almeno 3 mesi prima di andare al Referendum consultivo.**

Organì	Com'è ora	Come sarà dopo la Controriforma
<b>Il Parlamento ed il nuovo Senato</b>	<u>630 Deputati</u> <u>315 Senatori</u>	<u>521 Deputati</u> di cui 18 eletti dagli italiani all'estero e 3 Deputati a vita (sono gli ex 5 Senatori a vita che passano a 3 Deputati a vita) <u>252 Senatori</u> eletti da ogni regione nel momento in cui si elegge il proprio Consiglio Regionale

## IL NUOVO SENATO

Nonostante gli strepiti propagandistici l'impianto della riforma del Titolo V non è stato modificato.

L'esigenza di una camera di rappresentanza territoriale resta inalterata ed urgente.

Il problema che abbiamo di fronte è il rischio di una grave frammentazione, perché il sistema si sta divaricando (un esempio: una ricerca recente sulle leggi finanziarie regionali evidenzia come non ci sia nulla in comune tra quella della Lombardia e quella della Campania, perché ormai sono due cose diverse). Dunque il problema è di passare rapidamente dal dualismo alla cooperazione al centro, perché è essenziale cucire al centro, prima, piuttosto che intervenire sui conflitti scoppiati dopo. La soluzione dell'interesse nazionale è debole, perché interviene dopo che si è creata una determinata situazione di contrasto, mostrando che si vuole così sfuggire al problema vero, e cioè la strada di una leale cooperazione al centro, che è essenziale, e che trova nel Senato l'elemento più importante.

In questo quadro si comprende, allora, che il ruolo del Senato federale non è quello dell'autogestione al centro di problemi locali, non è il luogo dove le autonomie vanno a difendere se stesse, ma è il luogo della corresponsabilizzazione delle funzioni indivisibili, che non possono che essere centrali. Questo comporta un aspetto istituzionalmente e politicamente importante: bisogna distinguere ciò che è centrale, da ciò che è statale. Noi dovremmo costruire una dimensione centrale, ma per farlo si deve culturalmente scindere il centro e lo stato: il centro non è lo stato, è il luogo dove si in vera l'art. 114 "La Repubblica è costituita da....", è il luogo della responsabilità, della cooperazione, della solidarietà interistituzionale.

Ma a questa esigenza, vitale per un sistema autenticamente federale, si risponde con l'ennesima finzione, peggio, con un irrimediabile pasticcio. Un finto Senato federale di 252 Senatori (le camere federali che funzionano hanno un numero limitato di componenti, perché conta la rappresentanza paritaria dei territori e non la consistenza della rappresentanza politica), che hanno come unico legame con il territorio l'obbligo di residenza (anche realizzato un solo istante prima della presentazione della candidatura) o l'essere stati precedentemente eletti a qualche carica istituzionale in quella regione.

Una camera sostanzialmente politica, senza però la possibilità di esprimere la fiducia, con poteri confusi e contraddittori. Una camera inutile e dannosa, che complica il procedimento legislativo in modo così preoccupante, da farne il vero e proprio buco nero della riforma. E anche il meccanismo inventato per risolvere preventivamente i conflitti di competenza tra le due Camere ha una sua originalità perversa: la decisione è rimessa, in modo inappellabile ai due Presidenti o, se lo ritengono, ad un Comitato Paritetico di otto Deputati e Senatori.

Un altro simpatico contributo per svuotare di significato il Parlamento, che nella versione uscita da questa spensierata riforma, viene ridotto ad una inconsistente comparsa istituzionale. Il fantasma del Parlamento sarà l'incubo futuro di questa nuova incredibile Repubblica.

Organi	Com'è ora	Come sarà dopo la Controriforma
<b>La devolution</b>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa su materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.</p> <p>L'art. 117 della Costituzione elenca 16 materie riservate alle leggi dello Stato ed altre materie tra cui la sanità e la scuola, affidate alla legislazione concorrente che significa: allo Stato spetta legiferare sui principi fondamentali, ed alle Regioni spetta il compito di legiferare nel merito delle singole materie.</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa <u>esclusiva</u> sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assistenza sanitaria</li> <li>▪ organizzazione scolastica</li> <li>▪ programmi scolastici di interesse regionale</li> <li>▪ polizia locale</li> <li>▪ ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato</li> </ul> <p>Il Governo può bloccare una legge regionale se ritiene che sia in contrasto con l'interesse nazionale; invita la Regione a cancellarla e se questa non provvede, sottopone la questione al Parlamento in seduta congiunta (Deputati+Senatori) che ha 15 gg di tempo per annullarla. <i>Quindi non ci sarà più un unico sistema sanitario nazionale ma un sistema per ogni regione, così per la scuola e per la polizia locale.</i></p>

Con la devolution si realizza l'illogico assoluto di avere **due potestà legislative esclusive sulle stesse materie** (sanità, scuola, sicurezza). Dove sta l'esclusività se ci sono due soggetti abilitati ad intervenire? Sarebbe come favorire la bigamia, per rafforzare il vincolo tra marito e moglie. Il risultato certo è un sicuro conflitto tra legge statale e legge regionale in materie delicatissime e cruciali per la garanzia e la tutela dei diritti di cittadinanza.

Prendiamo come esempio la materia della sanità: il testo riformato all'art. 117, comma 2 (competenza legislativa esclusiva dello Stato) prevede "norme generali sulla tutela della salute", mentre all'art. 117, comma 4 (competenza esclusiva delle Regioni) prevede "assistenza ed organizzazione sanitaria". A questo punto, a meno di non ammettere l'incredibile, e cioè che l'assistenza sanitaria non abbia nulla a che vedere con la tutela della salute o con i livelli essenziali di assistenza, mantenere la materia dell'assistenza sanitaria in capo alle Regioni come competenza esclusiva, aprirebbe il campo a contestazioni quotidiane. Con l'aggiunta di avere venti assistenze sanitarie diverse (si badi, non si parla solo di organizzazione sanitaria, previsione ragionevole e già oggi attuata, **ma anche di assistenza sanitaria**). Questo significa scardinare i servizi universali, che sono la sostanza dei diritti di cittadinanza e la garanzia dei diritti di libertà e di egualianza. **Si può così realizzare una forma autentica di secessione, non quella geopolitica, ma quella dei diritti: essere cittadino in Veneto o in Calabria può significare un diverso, ineguale diritto alla salute.**

Organi	Com'è ora	Come sarà dopo la Controriforma
<b>Il Presidente della Repubblica</b>	<p>Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o anche una di esse.</p> <p>Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica si richiede al Primo Ministro, decreta lo scioglimento della Camera dei Deputati ed indice le elezioni entro 60 giorni.</p> <p>Il Presidente della Repubblica <u>non</u> emana il decreto di scioglimento se entro 10 gg dalla richiesta del Primo Ministro, viene presentata una mozione approvata dalla maggioranza eletta che dichiara di voler continuare nel programma e propone un nuovo Primo Ministro.</p> <p>Nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Deputati.</p> <p>I Ministri vengono nominati e revocati dal Primo Ministro.</p> <p><i>Il Presidente della Repubblica perde il potere di sciogliere la Camera (lo fa su richiesta del Primo Ministro) e di scegliere il Primo Ministro che viene eletto direttamente dai cittadini.</i></p>
<b>Il Presidente del Consiglio dei Ministri</b>	<p>Viene nominato dal Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni che emergono dai Partiti che costituiscono la maggioranza parlamentare.</p> <p>Quando viene meno detta maggioranza il Presidente della Repubblica può nominare un altro Presidente del Consiglio che conti su di una maggioranza parlamentare o può sciogliere le Camere.</p>	<p>Viene nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni alla Camera.</p> <p>La legge disciplinerà l'elezione dei Deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di Primo Ministro.</p> <p>Il Primo Ministro può chiedere alla Camera di esprimersi con priorità sulle singole proposte del Governo.</p> <p>In caso di voto contrario il Primo Ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei Deputati.</p> <p>In qualsiasi momento la Camera può obbligare il Primo Ministro alle dimissioni con una mozione di sfiducia che deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e votata con appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>In tal caso il Primo Ministro si dimette ed il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei Deputati</p> <p><i>Quindi potere assoluto al Primo Ministro che può tenere sotto ricatto non solo la sua maggioranza ma tutta la Camera dei Deputati.</i></p>

## IL PREMIERATO ASSOLUTO

Con il premierato assoluto si fa del Primo Ministro il padre padrone del Governo e l'uomo solo al comando può ricattare la Camera, perché ogni sua proposta deve essere approvata dall'Assemblea con voto conforme alla sua volontà, altrimenti l'Assemblea disobbediente, se il capo lo vuole, viene sciolta. Peccato che questo modellino così originale significhi due cose: la fine del principio democratico della divisione dei poteri e la realizzazione del sogno autoritario di avere un'Assemblea legislativa, democraticamente eletta, ma votata solo per approvare la volontà del Primo Ministro. Questo imbroglio costituzionale nasce da una osessione, quella per il cambio di maggioranza, **altrimenti detto ribaltone**, inteso non come categoria politica astratta, ma come un fatto preciso: la caduta del primo governo Berlusconi avvenuta nel dicembre '94, con l'uscita dalla maggioranza dell'On.le Bossi e della Lega.

Questa superficiale, ma terribile convinzione di poter surrogare, con un irrigidimento autoritario, la carenza di omogeneità politica, non deve essere sottovalutata: il premierato assoluto rappresenta una riforma in senso autoritario della nostra Costituzione ed è soprattutto a questo che ci si deve opporre. Ma c'è di peggio. Questa invenzione del premierato assoluto rischia di mettere in discussione anche i principi contenuti nella prima parte della Costituzione, che non viene toccata dalla riforma.

Infatti, con questa riforma che sovraccarica di poteri il Premier, squilibrando ogni possibile bilanciamento, rendendo di fatto dominus anche della funzione legislativa, cosa può accadere? I diritti e le libertà sanciti nella prima parte sono affermati in Costituzione solo in termini di principio o, al più, con una definizione generale del loro contenuto essenziale, rimettendo poi alla legge il compito di definirne i contenuti concreti, le modalità di esercizio ed i limiti. È del tutto evidente che, spettando alla Camera di legiferare in via definitiva nelle materie attribuite alla potestà esclusiva dello Stato, il Premier può con il voto di fiducia conforme, e sotto il ricatto dello scioglimento dell'Assemblea, ottenere la modifica delle discipline attuative di gran parte dei diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, pur lasciando inalterati gli enunciati costituzionali. Stiamo parlando dei rapporti etico-sociali, dei rapporti economici, cioè di libertà personale, di libertà religiosa, di libertà di pensiero e di stampa, della cittadinanza, dell'agire e della difesa in giudizio, della famiglia, dell'economia e del lavoro, della proprietà, solo per fare qualche esempio.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Un'ultima, ma importante, riflessione sulle garanzie: il nuovo ruolo del Presidente della Repubblica. La riforma della maggioranza trasforma il **Capo dello Stato** in una figura di mero contorno. Se infatti si sostiene che il Presidente deve essere garante delle istituzioni, non si fa nulla per consentirgli di esserlo davvero, svuotando di senso le sue funzioni. Questo Presidente, dunque, ne arbitro ne garante del regolare funzionamento delle istituzioni, appare come una figura davvero residuale, per di più appesantito da poteri politici impropri, che trasformano il suo ruolo, o in un elemento di potenziale gravissimo conflitto tra poteri costituzionali, o, peggio ancora, in una comparsa istituzionale, asservita al potere del Premier.

## LE GARANZIE

In un quadro costituzionale destinato a mutare così significativamente quanto a forma di governo e di organizzazione parlamentare, la questione delle garanzie per il sistema diventa centrale.

Già con l'introduzione del maggioritario vi era la necessità, mai affrontata (nemmeno dai governi di centro sinistra della passata legislatura), di ricreare nuove condizioni di equilibrio, attraverso la definizione di diritti e procedure che sottraessero la vita della Repubblica alla logica assoluta di maggioranze e di opposizioni.

Le tre figure istituzionali di garanzia (Capo dello Stato e Presidenti delle Camere) sono elette, in ultima analisi, dalla maggioranza assoluta. Come può costituire un'istituzione di garanzia un organo individuale eletto con la maggioranza assoluta, quando questa è alla portata di un solo schieramento?

Per le autorità indipendenti, come possono essere realmente tali, se le condizioni di autonomia non sono fissate in Costituzione, ma da una legge di maggioranza?

Non vi sono garanzie di reale indipendenza per la pubblica amministrazione, che può essere sottoposta a forme incontrollate di *spoils system*: il contenzioso elettorale è sempre affidato a strumenti in cui il dominio della maggioranza non trova alcun limite.

Nel momento in cui si afferma una forma di governo parlamentare del Premier, occorrerebbe introdurre contestualmente in Costituzione alcuni strumenti volti a garantire la coerenza del sistema, riconoscendo all'opposizione un ruolo ed una forma costituzionale.

	Com'è ora	Come sarà dopo la Controriforma
<b>L'iter delle leggi</b>	<b>Bicameralismo perfetto</b> La legge deve essere approvata nella stessa formulazione sia dal Senato, sia dalla Camera dei Deputati	<b>Bicameralismo imperfetto</b> La Camera esamina le leggi su materie riservate allo Stato. Il Senato ha 30 gg di tempo per proporre modifiche, ma la parola definitiva spetta alla Camera. Il Senato esamina le leggi su materie concorrenti, cioè riservate allo Stato ed alle Regioni. La Camera può proporre modifiche, ma la parola definitiva spetta al Senato.
<b>Corte Costituzionale</b>	<b>15 giudici</b> 5 nominati dal Presidente della Repubblica 5 nominati dal Parlamento in seduta comune 5 nominati dalle supreme magistrature: ordinaria ed amministrativa	<b>Percorso ad hoc</b> Il Senato e la Camera legiferano alla pari solo sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali.  <b>15 giudici</b> 4 nominati dal Presidente della Repubblica 7 di cui 4 dal Senato Federale e 3 dalla Camera dei Deputati 4 nominativi dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa  <i>Quindi la maggior parte è di nomina politica</i>
<b>CSM (Consiglio Superiore della Magistratura)</b>	2 terzi dei suoi componenti sono eletti dai Magistrati 1 terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune	2 terzi dei suoi componenti sono eletti dai Magistrati 1 sesto è eletto dalla Camera dei Deputati 1 sesto è eletto dal Senato Federale.

## **LA CORTE COSTITUZIONALE**

La manipolazione della Corte Costituzionale e del suo ruolo è una scelta molto grave per la nostra democrazia. Il principio democratico non è limitato solo al profilo della selezione dei rappresentanti della sovranità popolare, ma ricomprende anche la garanzia dei valori fondamentali costituenti il contenuto dell'unità politica.

Questa è la funzione fondamentale di custodia della Costituzione, garantita ed assolta dalla Corte Costituzionale, organo super partes, che riesce a dare garanzia del mantenimento dell'unità politica del nostro Paese.

Per questo la Corte Costituzionale DEVE rimanere quella che è stata pensata dai nostri costituenti senza modifiche in ragione di logiche pseudo federali, che nascondono la vera volontà del Governo di impossessarsi del controllo politico della Corte.

### **DICHIARAZIONI DI GUGLIELMO EPIFANI DEL 23 MARZO 2005-05-24**

"Infine, dopo il balletto di dichiarazioni e minacce di dimissioni, il Senato ha approvato la riforma costituzionale - è quanto afferma in una dichiarazione il Segretario Generale della Cgil Guglielmo Epifani -. Una tematica così delicata ed importante per il Paese che richiederebbe sempre un approfondito dibattito, mirato ad ottenere un vasto consenso, è stata liquidata con una fretta inusitata perché divenuta materia di scambio all'interno della maggioranza.

Ma le riforme costituzionali devono essere sentite come proprie dall'intera comunità e non possono essere sentite come proprie dall'intera comunità e non possono essere espressione di una sola parte.

Con grande leggerezza si è invece compiuta la prima lettura di un disegno di legge che minaccia l'universalità di diritti fondamentali quali l'istruzione, la salute e la sicurezza; definisce una nuova forma di governo senza riscontri nelle democrazie europee perché basata su un premier "assoluto" e sull'esautoramento del Parlamento; annulla qualsiasi meccanismo di garanzia esistente, privando il Presidente della Repubblica di potere effettivo ed aumentando i giudici della Corte Costituzionale di nomina politica; definisce un intervento talmente esteso che sono inevitabili le ripercussioni anche sulla prima parte della Costituzione.

Questa riforma - prosegue Epifani - segna una vera e profonda discontinuità con la Costituzione vigente e ne mette a serio rischio i principi fondanti.

La Cgil esprime viva preoccupazione per il pesante intervento operato sulla nostra Carta e si impegnereà per impedire l'opera di demolizione dei suoi valori.

Ci adopereremo da subito perché le lavoratrici ed i lavoratori, con il loro voto, cancellino questa sciagurata riforma - conclude Epifani".

Nelle pagine seguenti presentiamo le scelte del centrodestra e centrosinistra a confronto

II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COSTITUZIONE MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA	LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA
TITOLO I IL PARLAMENTO	TITOLO I IL PARLAMENTO	TITOLO I IL PARLAMENTO
SEZIONE I Le Camere.	SEZIONE I Le Camere.	SEZIONE I Le Camere.
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.	Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.	La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.	Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventinque anni di età.	Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti.	La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti.	La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti.

ti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

#### Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Ester.

Il numero dei senatori eletti è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Ester.

ti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

#### Art. 57.

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali.

tanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

#### Art. 57.

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.  
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno sette seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di sette milioni di abitanti hanno nove seggi. Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli, in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati.

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

#### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

Art. 58.  
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno d'età.  
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

#### Art. 58.

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

#### Art. 58.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali.

#### Art. 58.

Il Senato federale della Repubblica è integrato da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, che partecipano alla sua attività senza diritto di voto. Ogni Consiglio regionale e ogni Consiglio delle autonomie locali eleggono un proprio rappresentante all'inizio di ogni legislatura regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome ed i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

Art. 59.  
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

#### Art. 59.

È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

#### Art. 59.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario. Il numero totale dei deputati di no-

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario.

nina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.

Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.	Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
	I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.	I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
	La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
	Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	Le elezioni della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
	Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.
Art. 61. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	Art. 61. L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.	Art. 61. Identico
	Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	Art. 62. Identico

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

#### Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

#### Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

#### Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

#### Art. 64.

La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Quando il Parlamento si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

#### Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

#### Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica

non sono altresì valide se non sono presenti senatori espresi da almeno un terzo delle Regioni.	Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.	Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.	I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.
ca non sono altresì valide se non sono presenti senatori espresi da almeno un terzo delle Regioni.	Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.	Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.	I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.
Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	Art. 65. La legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma*, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	Art. 65. La legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	Art. 65. «La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA	TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA	LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.	Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.	Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.	Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	Art. 67. Ogni deputato e ogni senatore rappresentano la Nazionale e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.	Art. 67. Ogni deputato e ogni senatore rappresentano la Nazionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	Art. 68. Identico
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.	Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.	Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analogia autorizzazione è richiesta per sottoporre i

Analogia autorizzazione è richiesta per sottoporre i

membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

#### Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

#### Art. 69.

I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma<sup>\*</sup>.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

#### SEZIONE II

La formazione delle leggi.

#### Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

#### Art. 70.

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

#### Art. 69.

I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

#### SEZIONE II

La formazione delle leggi.

#### Art. 70.

I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

I disegni di legge nelle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera dei deputati. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica, il quale, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, li esamina e delibera entro successivi 30 giorni. Qualora il Senato non approvi o introduca emendamenti al disegno di legge, questo torna all'esame della Camera dei deputati, che si pro-

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

finittiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m* e *p*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

nuncia definitivamente. Qualora il Senato non ponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m* e *p*, 117, quinto e nono comma, 118, secondo e terzo comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, nonché in materia di sistema di elezione del Senato, sono esaminati dalla Camera dei deputati. Essi vengono quindi trasmesse al Senato, il quale li esamina e delibera entro 60 giorni dalla trasmissione. Qualora il Senato non li approvi o introduca emendamenti, i disegni di legge tornano all'esame della Camera, la quale li approva definitivamente, pronunciandosi a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora il Senato non approvi o introduca emendamenti, i disegni di legge, relativamente alle parti di cui il Senato abbia in tal modo rifiutato l'approvazione, Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare provvedimenti diversi sono approvati secondo quello più aggravato.

I termini per l'esame da parte del Senato dei disegni di legge di conversione dei decreti legge sono ridotti a quindici giorni.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati

ti internazionali e per le relative norme di esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono.

entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

Il Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

#### Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

#### Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

#### Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo il calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle

Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle

do le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro.

Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento.

Art. 72-*bis*.

Un quarto dei componenti di una Camera può promuovere la questione di legittimità costituzionale per vizi del procedimento di una legge, entro cinque giorni dalla sua approvazione definitiva. La Corte Costituzionale si pronuncia entro venti giorni, ridotti a dieci su richiesta del Governo per ragioni di necessità ed urgenza.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Art. 73.

II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA	TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA	LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un termine diverso.	Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.	Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se le Camere secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.	Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

#### Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

#### Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

#### Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

#### Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

#### Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Governo si attiene comunque ai pareri parlamentari.

#### Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70 che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

**II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA****TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA****LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA**

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.  
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.  
L'ammnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'ammnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'ammnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.  
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati inter-

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.  
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.  
L'ammnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'ammnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'ammnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.  
È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'arti-

I decreti contengono esclusivamente misure di immediata applicazione su materie specifiche ed omogenee. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali l'articolo 72 impone la procedura normale di esame da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare disposizioni di decreti non convertiti in legge.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Art. 79.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Identico

Art. 78.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Identico

Art. 80.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati inter-

tati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

**Art. 81.**  
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

**Art. 82.**  
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporziona dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

colo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

**Art. 81.**  
Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

**Art. 82.**  
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

nazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

**Art. 81.**  
Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

**Art. 82.**  
La Camera dei deputati può disporre, a maggioranza assoluta dei componenti, inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporziona dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La commissione è presieduta da un deputato delle opposizioni.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporziona dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.

<b>II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA</b>	<b>LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA</b>
<b>TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera e composta per metà dai deputati e per metà dai senatori e da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. I rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali sono eletti per metà dai Consigli regionali e per metà dai Consigli delle autonomie locali, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 84.

Il Presidente della Repubblica può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotatione del Presidente sono determinati per legge.	L'assegno e la dotatione del Presidente sono determinati per legge.	L'assegno e la dotatione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nell'frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nell'frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nell'frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.	Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indica la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indica la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzionalità e dell'unità federale della Repubblica.	Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della Nazione ed è garante della Costituzione.
Può inviare messaggi alle Camere.	Può inviare messaggi alle Camere.	Può inviare messaggi alle Camere.

II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA	TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA	LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.	Indice le elezioni delle nuove Camere, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.	Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.	Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le penne.	Può concedere grazia e commutare le penne.	Può concedere grazia e commutare le penne.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	Conferisce le onorificenze della Repubblica.	Conferisce le onorificenze della Repubblica.
		Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo

colo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali.

#### Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

#### Art. 88.

Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

- a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
- b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
- c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
- d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espresa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.

#### Art. 88.

Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo Ministro, ovvero nel caso in cui non sia possibile formare un Governo coerente con il risultato delle elezioni, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Qualora, entro dieci giorni dalla richiesta, venga presentata da almeno un quarto dei componenti della Camera una mozione, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma di Governo e si indichi il nome di un nuovo Primo Ministro, essa è posta in votazione entro i successivi cinque giorni. Nel caso in cui la mozione venga approvata, il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione è il voto della Camera sono coerenti col risultato delle elezioni per la Camera dei deputati e col programma di legislatura.

In caso di scioglimento della Camera successivo all'approvazione della mozione di cui al comma precedente o di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un governo di garanzia elettorale.

#### Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indici della legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 88.

Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo Ministro, ovvero nel caso in cui non sia possibile formare un Governo coerente con il risultato delle elezioni, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Qualora, entro dieci giorni dalla richiesta, venga presentata da almeno un quarto dei componenti della Camera una mozione, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma di Governo e si indichi il nome di un nuovo Primo Ministro, essa è posta in votazione entro i successivi cinque giorni. Nel caso in cui la mozione venga approvata, il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione è il voto della Camera sono coerenti col risultato delle elezioni per la Camera dei deputati e col programma di legislatura.

In caso di scioglimento della Camera successivo all'approvazione della mozione di cui al comma precedente o di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un governo di garanzia elettorale.

#### Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indici della legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

#### Art. 88.

Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Repubblica, su richiesta del Primo Ministro, ovvero nel caso in cui non sia possibile formare un Governo coerente con il risultato delle elezioni, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Qualora, entro dieci giorni dalla richiesta, venga presentata da almeno un quarto dei componenti della Camera una mozione, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma di Governo e si indichi il nome di un nuovo Primo Ministro, essa è posta in votazione entro i successivi cinque giorni. Nel caso in cui la mozione venga approvata, il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione è il voto della Camera sono coerenti col risultato delle elezioni per la Camera dei deputati e col programma di legislatura.

In caso di scioglimento della Camera successivo all'approvazione della mozione di cui al comma precedente o di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un governo di garanzia elettorale.

#### Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indici della legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

**II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA****TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA****LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA**

Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 88 e le altre nomine che la legge attribuisce alla sua esclusiva competenza.

**Art. 90.**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.  
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

**Art. 90.**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.  
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

**Art. 90.**

Identico

**Art. 91.**

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica.

**Art. 91.**

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al- l'Assemblea della Repubblica.

**Art. 91.**

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica.

**TITOLO III  
IL GOVERNO**

SEZIONE I  
Il Consiglio dei ministri.

**TITOLO III  
IL GOVERNO**

SEZIONE I  
Il Consiglio dei ministri.

**TITOLO III  
IL GOVERNO**

SEZIONE I  
Il Consiglio dei ministri.

**Art. 92.**

Il Governo della Repubblica è composto del Presi-

**Art. 92.**

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo

dente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collettiva, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

#### Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

#### Art. 93.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

#### Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

#### Art. 94.

Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non impone obbligo di dimissione.

ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collettiva, legata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati all'inizio della legislatura, nondché nei casi di dimissioni, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di morte del Primo Ministro.

#### Art. 93.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

#### Art. 93.

Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma di legislatura e la composizione del Governo. Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa. La Camera dei deputati vota il programma che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo Ministro.

Ogni anno il Primo Ministro presenta alle Camere

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

minale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

il rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.

Il Primo Ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha la facoltà di porre la fiducia sull'approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l'applicazione del primo comma dell'articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al Regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rifiuto della fiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro.

La Camera dei deputati vota la sfiducia al Primo Ministro mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. La mozione non può essere posta in votazione prima di tre giorni e oltre cinque giorni dalla presentazione. L'approvazione della sfiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro.

	Art. 95.	I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.	Art. 95.	I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro. Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
	Art. 95.	I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.	Art. 95.	I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
	Art. 96.	La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.	Art. 96.	La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
	Art. 96.	Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Art. 96.	Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
				<b>SEZIONE II</b>
				La Pubblica Amministrazione.
	Art. 97.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.	Art. 97.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
				<b>SEZIONE II</b>
				La Pubblica Amministrazione.
	Art. 97.	Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	Art. 97.	Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA	TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA	LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.	Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.	Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.	Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.	Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.	Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.	Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Art. 98. Gli organi ausiliari.	Art. 98. Gli organi ausiliari.	Art. 98. Gli organi ausiliari.
SEZIONE III Gli organi ausiliari.	SEZIONE III Gli organi ausiliari.	SEZIONE III Gli organi ausiliari.
Art. 98- <i>bis</i> .	Art. 98- <i>bis</i> .	Art. 98- <i>bis</i> .
Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilan-	Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilan-	Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilan-

za in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, la legge può istituire apposite Autorità, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. Le Autorità di garanzia e di vigilanza riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta».

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 99.

Identico

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Art. 100.

Identico

Art. 100.

Identico

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA	TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA	LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA
TITOLO IV LA MAGISTRATURA	TITOLO IV LA MAGISTRATURA	TITOLO IV LA MAGISTRATURA
SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale.	SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale.	SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.  I giudici sono soggetti soltanto alla legge.	Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.  I giudici sono soggetti soltanto alla legge.	Art. 101. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.	Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.	Art. 102. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.	La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.	La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.	Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.	Art. 103. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
		Identico
		Identico
		Identico

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni,

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni,

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni,

**II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA****LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA****TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA**

zioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

Immagistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

zioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

Immagistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

**LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA**

Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabiliti con legge.	Art. 108. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.	Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabiliti con legge.	Art. 108. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.	Art. 109. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.	Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.	Art. 109. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Art. 110. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.	Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.	Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.	Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei mo-	Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei mo-	SEZIONE II Norme sulla giurisdizione.	SEZIONE II Norme sulla giurisdizione.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.	Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.	Art. 111. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.	Art. 111. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

tivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

tivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della

Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.  
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 112.  
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.  
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.  
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

## TITOLO V COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI E STATO

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Art. 114.  
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Art. 114.  
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che ispirano la propria attività ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.  
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.  
Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## TITOLO V COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI E STATO

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.  
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.  
Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## TITOLO V COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI E STATO

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.  
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

Art. 116.  
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.  
*(Abrogato)*

Art. 116.  
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decoro tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano sono costituite dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale, la legge costituzionale è sottoposta a referendum nell'ambito regionale. Essa non è

**promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.**

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere I), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere I), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzionari fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profili internazionali;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e disciplina dei rapporti di lavoro, ordinamento penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzionari fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane compresa il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profili internazionali;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) tutela e sicurezza del lavoro;

u) ordinamento delle professioni;

v) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione;

z) ordinamento delle comunicazioni;

aa) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

li; ordinamento sportivo nazionale;  
squinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previsione complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale; Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:  
a) assistenza e organizzazione sanitaria;  
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche;  
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; **localizzazione sul territorio regionale delle grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione dell'energia; previsione complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.**Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Nelle materie di cui al comma 3 e nelle materie di cui al comma 2, lettere b), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s), ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa posso-

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; **localizzazione sul territorio regionale delle grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione dell'energia; previsione complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.**Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

*d) polizia amministrativa regionale e locale;*  
*e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.*

no essere attribuite alle regioni a statuto ordinario, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base d'intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Ai fini della garanzia dei valori costituzionali spetta comunque alla legge dello Stato la tutela degli interessi della Repubblica meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Si applica il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce alle Regioni di esercitare i poteri di cui al

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabiliti da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce alle Regioni di esercitare i poteri di cui al

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabiliti da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce alle Regioni di esercitare i poteri di cui al

<p>pedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>	<p><b>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</b></p>	<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p><b>Art. 118.</b> Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p><b>Art. 118.</b> Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
<p>pedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>	<p><b>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</b></p>	<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p><b>Art. 118.</b> Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>	<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>
<p>pedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>	<p><b>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</b></p>	<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p><b>Art. 118.</b> Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>	<p>I Comuni situati nelle zone montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni.</p> <p>I Comuni, le Province, le città metropolitane, le Regioni e lo Stato, per attuare i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, assumono le conseguenti determinazioni nell'ambito di apposite Conferenze istituite con legge dello Stato.</p>

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

## LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

## TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di solidarietà.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonomia iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma\*.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma\*, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Art. 119.

I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato riconoscono e favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, nonché degli enti di autonomia funzionale per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compattecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.  
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libe-

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compattecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.  
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libe-

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libe-

<b>II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA</b>	<b>LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA</b>
bera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.	bera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto all' lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.	bera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

<b>III PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA</b>	<b>LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA</b>
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

<b>IV PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA</b>	<b>TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA</b>	<b>LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA</b>
bera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.	bera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto all' lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.	bera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

**Art. 122.**  
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

**Art. 122.**

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

**Art. 123.**

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

**Art. 122.**

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

**Art. 123.**

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

**Art. 123.**

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare quattro mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.  
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.  
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento sta-

la altresì il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio regionale, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare quattro mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.  
(*Abrogato*)

Art. 125.  
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento sta-

la altresì il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio regionale, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare quattro mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

Art. 125.  
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento sta-

bilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo pareggio del Senato federale della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impeditamento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

bilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo pareggio del Senato federale della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

bilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impeditamento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impeditamento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.

Art. 127.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione ledà la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 127.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione ledà la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione ledà la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 127.*bis*

I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione ledà le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono

promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione.

Art. 127-ter

Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il Regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.

Art. 128.  
*(Abrogato)*

Art. 128.

Art. 128.  
*(Abrogato)*

Art. 128.

Art. 129.  
*(Abrogato)*

Art. 129.

Art. 129.  
*(Abrogato)*

Art. 129.

Art. 130.  
*(Abrogato)*

Art. 130.

Art. 130.  
*(Abrogato)*

Art. 130.

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:  
Piemonte;  
Valle d'Aosta;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige;  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interse-

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:  
Piemonte;  
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige/Südtirol;  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

Art. 132.

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interse-

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:  
Piemonte;  
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige/Südtirol;  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;

Art. 131.

sate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

#### Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

sate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

#### Art. 133.

L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma\*, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

### SEZIONE I La Corte Costituzionale.

#### Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:  
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

## TITOLO VII GARANZIE COSTITUZIONALI

### SEZIONE I La Corte Costituzionale.

#### Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:  
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e le Regioni;

## TITOLO VII GARANZIE COSTITUZIONALI

### SEZIONE I La Corte Costituzionale.

#### Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:  
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e le Regioni;

## II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### TESTO MODIFICATO DAL CENTRO DESTRA

### LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA

su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

#### Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

#### Art. 135.

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre giudici sono nominati dalla Camera dei Deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

#### Art. 135.

La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre giudici sono nominati dalla Camera dei Deputati; tre giudici sono nominati dal Senato Federale della Repubblica.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in

#### Art. 135.

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre giudici sono nominati dalla Camera dei Deputati; tre giudici sono nominati dal Senato Federale della Repubblica.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in

carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	ne in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi diciotto mesi del loro mandato, salvo in caso di rielezione.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggiibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggiibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggiibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.	Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.	Art. 136.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.	La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.	La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.	Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.	Art. 137.
		Art. 137.

## **II PARTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA**

### **LE MODIFICHE DEL CENTRO DESTRA**

Con legge ordinaria sono stabiliti le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

#### **SEZIONE II**

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

### **LE MODIFICHE DEL CENTROSINISTRA**

#### **SEZIONE II** Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.\